


REGOLAMENTO CATASTO



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO -
FORO



Regolamento per la riscossione diretta delle Entrate

Proposto con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 233 del 13.09.2016

Approvato con delibera Commissariale n. del

Indice

Art. 1 - Principi generali	Pag. 3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	“ 3
Art. 3 - Soggetti obbligati al tributo	“ 3
Art. 4 - Individuazione dei tributi e delle altre entrate	“ 3
Art. 5 - Catasto e Ruolo di contribuenza	“ 3
Art. 6 - Riscossione volontaria e spontanea mediante avviso di pagamento o sollecito di pagamento	“ 5
Art. 7 - Riscossione coattiva	“ 6
Art. 8 - Limiti di esazione e di rimborso	“ 6
Art. 9 - Rateazione del pagamento	“ 6
Art. 10 - Esonero del contribuuto	“ 7
Art. 11 - Interessi	“ 7
Art. 12 - Disposizioni Integrative e Attuative	“ 8
Art. 13 - Disposizioni Finali	“ 8

Art.1

Principi generali

Il Consorzio di Bonifica Centro è Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Codice Civile.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Consorzio di Bonifica Centro, ha per oggetto la riscossione dei Contributi di Bonifica di cui al R.D. n. 215 del 13/02/1933 e delle altre entrate di competenza del Consorzio indicate al seguente Art.4.

Art. 3

Soggetti obbligati al tributo

I proprietari di immobili ubicati nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere di bonifica in ragione dei benefici conseguiti, stabiliti dal Piano di classifica e dalla normativa vigenti.

Art. 4

Individuazione dei tributi e delle altre entrate oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento riguarda la riscossione delle seguenti entrate.

- Contributi di bonifica (Artt. 860 Cod Civ. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933);
- Contributi per concessioni precarie;
- Spese per l'esecuzione degli interventi previsti dall'Art. 1 della Legge n. 183/1942;
- Pagamento delle spese dei giudizi tributari ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 5

Catasto e Ruolo di contribuenza

a) Catasto

Il Consorzio è dotato di un archivio catastale, contenente i dati sugli immobili di proprietà o disponibili di ciascun contribuente. Esso viene continuamente aggiornato e rettificato con le volture che vengono reperite presso l'Agenzia delle Entrate oppure direttamente dai singoli contribuenti. In quest'ultimo caso, gli interessati devono presentarsi presso la sede consortile, ufficio catasto, con la copia degli atti di compravendita, successione, donazione, divisione, esproprio ecc.. o le relative visure presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, o inviare la stessa documentazione a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail.

b) Ruolo

Il Ruolo è l'elenco dei contribuenti e delle somme da essi dovute formato dal Settore 3° Catasto - Concessioni - Patrimonio Immobiliare al fine della riscossione diretta da parte del

Consorzio che può avvalersi, per quella coattiva, di un Agente del servizio di Riscossione iscritto all'Albo di cui all'art.53 del D. Lgs. n.446/1997.

L'iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 602/1973.

La modalità di riscossione utilizzata dal Consorzio si configura, ai sensi del D.Lgs n. 46 del 1999 come "Riscossione spontanea a mezzo Ruolo" in quanto l'iscrizione a Ruolo non deriva da inadempimento.

c) Suddivisione del tributo tra comproprietari

Il Consorzio non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell'immobile in quanto tale contributo è un onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel comprensorio che trae beneficio dalla bonifica, a prescindere dalla concreta presenza di più comproprietari dello stesso bene.

La suddivisione del contributo di bonifica può realizzarsi solamente in caso di scioglimento della comunione o dietro presentazione di richiesta a firma di tutti gli obbligati indicante le rispettive quote di proprietà sottoposte a contributo, con allegate copie dei relativi documenti di riconoscimento.

d) Indicazione del primo intestatario

Il Consorzio, salvo specifica richiesta da parte dei Comproprietari, al momento della consegna degli atti di compravendita per la voltura di proprietà, inserisce come 1° intestatario della partita:

- L'usufruttario generale, in caso di presenza di usufrutto;
- Il comproprietario con quota maggiore o altro soggetto comproprietario in base al principio della solidarietà dell'obbligazione tributaria (art. 1292 c.c.).

L'indicazione del primo intestatario al quale indirizzare l'avviso di pagamento e/o cartella, può essere cambiata su richiesta sottoscritta da tutti i comproprietari, allegando copia dei documenti d'identità validi di tutti i sottoscrittori.

Su richiesta di uno o più cointestatari, il Consorzio potrà rilasciare un'attestazione dettagliata che quantifichi la quota parte del tributo di competenza dei singoli.

e) Suddivisione dell'annualità del tributo per il periodo di possesso

L'obbligazione contributiva ha carattere unitario nell'anno e quindi il contributo di bonifica non può essere frazionato e deve essere pagato per l'intera annualità da un unico soggetto.

I diritti e i doveri che scaturiscono dalle volture di proprietà, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione della voltura stessa.

f) Variazioni di proprietà e/o di conduzione

Le variazioni di proprietà e/o di conduzione devono essere presentate al Consorzio entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità descritte nel terzo capoverso della lettera a) che precede.

g) Variazioni

I proprietari degli immobili, sono tenuti a controllare attentamente i dati contenuti negli avvisi di pagamento del tributo e comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali errori, inesattezze e variazioni, recandosi presso la sede consortile in via Gizio, 36 di Chieti - Ufficio Catasto o inviando la relativa documentazione al Consorzio mediante:

- L'indirizzo di posta elettronica: cbcentro@bonificacentro.it
- L'indirizzo di posta certificata: consorziocentro@pec.bonificacentro.it
- Fax consortile: 0871560798
- Poste Italiane: Consorzio di bonifica Centro, via Gizio n. 36 – 66100 Chieti
- Altra modalità indicata sull'avviso di pagamento.

Art. 6

Riscossione volontaria e spontanea mediante avviso di pagamento o sollecito di pagamento

a) Riscossione volontaria mediante avviso di pagamento e sollecito

La riscossione volontaria avviene mediante l'invio di avviso di pagamento ai consorziati iscritti nei ruoli del Consorzio con l'aggravio di spese di stampa e postalizzazione quantificati con delibera della Deputazione Amministrativa consortile; il Consorzio provvederà al versamento diretto di quanto dovuto al Consorzio di Bonifica Centro, entro il termine stabilito. Nei casi in cui il contribuente/consorziato non adempia volontariamente alla propria obbligazione entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso di pagamento o dell'ultima rata, si passa alla riscossione spontanea di quanto dovuto mediante sollecito di pagamento formalmente notificato ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 1219 del c.c. I costi relativi a quest'ultima modalità di riscossione, così come deliberati dalla Deputazione Amministrativa, sono interamente posti a carico del contribuente / consorziato. Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla notifica del sollecito, viene attivata la riscossione coattiva come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Nella prima pagina dell'avviso di pagamento vengono riportate le informazioni sugli importi da pagare e sulle modalità di pagamento. Sul retro dell'avviso vengono riportate le informazioni dettagliate relative al pagamento richiesto in base al Piano di classifica e al deliberato della Deputazione Amministrativa del Consorzio.

b) Calcolo del contributo dovuto

L'importo riportato nell'avviso di pagamento viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell'archivio catastale del Consorzio e rappresenta il corrispettivo dei lavori che il Consorzio svolge sul territorio a beneficio di tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio per la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica, come specificato nel Piano di Classifica e di Riparto della Contribuenza.

c) Pagamento dei contributi

Possono essere pagati in un'unica rata per i contributi il cui importo complessivo è inferiore o pari a 50,00 euro, in tre rate se l'importo è superiore a 50,00 euro.

Per il pagamento devono essere utilizzati i bollettini prestampati allegati all'avviso di pagamento. Qualora a causa di disguidi, la ricezione dell'avviso di pagamento avvenga oltre la scadenza indicata della prima rata, è consentito il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso senza penalità.

Il pagamento del tributo dovuto può essere effettuato:

- presso qualsiasi sportello di Poste Italiane;
- presso le Banche convenzionate indicate nell'avviso, senza pagare le spese d'incasso;
- mediante Carta di credito;
- con bonifico bancario;
- con addebito di conto corrente bancario;
- con altra modalità indicata sugli atti di riscossione.

Qualora per irreperibilità del contribuente non sia possibile recapitare la richiesta di pagamento, il Consorzio avvierà le opportune ricerche al fine di ripetere la notifica stessa. Il contribuente, in questo caso, dovrà ottemperare nei termini e alle condizioni indicate nel precedente capoverso.

Art. 7

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva può avvenire con le seguenti modalità:

- Con il sistema dei ruoli esattoriali secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602/1973. In tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti del servizio di riscossione che vi provvederanno in base alla normativa di legge sui ruoli esattoriali.
- Mediante Ingiunzione Fiscale con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910 affidando ai soggetti abilitati all'esercizio della riscossione ex Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 le attività della sottoscrizione dell'ingiunzione e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva del contributo.
- Resta infine salva la facoltà del Consorzio di esercitare direttamente la riscossione coattiva, in presenza di determinate circostanze di fatto che richiedono un'immediata operatività delle attività di tale riscossione. In tal caso la riscossione potrà avvenire con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910. L'Ingiunzione Fiscale viene emessa e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento della Riscossione, appositamente nominato dalla Deputazione Amministrativa.

Gli elenchi dei contribuenti nei cui confronti è necessario procedere alla fase coattiva della riscossione, sia essa mediante ruoli esattoriali o mediante ingiunzione, devono essere preventivamente approvati dalla Deputazione Amministrativa ai sensi dell'art. 28 dello Statuto consortile.

Così pure, la determinazione delle modalità della riscossione coattiva e di come le varie modalità possono combinarsi compete alla Deputazione Amministrativa.

Ad esclusione dei casi in cui il recupero risulti infruttuoso, i costi della riscossione coattiva sono interamente posti a carico del consorziato / contribuente.

Nell'atto di riscossione coattiva (cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) saranno indicati sia i dati identificati del tributo di bonifica e assimilati, sia i dati identificati del soggetto passivo, così come le informazioni relative alle normative vigenti e agli atti propedeutici dell'imposizione (Piano di Classifica e Riparto della Contribuenza).

Art. 8

Limiti di esazione e di rimborso

Non si procede alla riscossione coattiva e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del debito sia inferiore ad € 20,00 (euroventi/00). Per importi inferiori si procederà alla riscossione degli stessi come arretrati nell'anno successivo mediante l'invio di avviso di pagamento e successivi adempimenti previsti dal presente regolamento.

Per la riscossione coattiva tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante dalla somma di più annualità di contributo. Tale importo minimo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Sull'importo non si applica alcun arrotondamento.

Art. 9

Rateazione del pagamento

Ai contribuenti può essere concessa, su specifica e motivata richiesta scritta, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute, giusta delibera della Deputazione Amministrativa n. 207 del 29.10.2015 e delibera del Consiglio dei Delegati n. 21 del 18.11.2015, secondo le istruzioni di seguito riportate:

- fino a Euro 99,99 nessuna rateazione
- da Euro 100,00 a Euro 500,99 - quattro rate mensili di pari importo
- da Euro 501,00 a Euro 1.000,99 - sei rate mensili di pari importo
- da Euro 1001,00 a Euro 5000,99 - otto rate mensili di pari importo
- da Euro 5001,00 a Euro 10000,99 - dieci rate mensili di pari importo
- da Euro 10001,00 e oltre - dodici rate mensili di pari importo

La rata minima è pari a Euro 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'avviso bonario o del sollecito, oppure entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l'attivazione della procedura coattiva.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore:

- a) decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) deve provvedere al pagamento del debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati in ragione del tasso legale vigente.

La rateazione può essere accolta anche nel caso di procedure coatte già in atto per la riscossione.

Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo/liste di carico, ed in particolare alle previsioni dell'art. 19 del DPR 602/73.

Art. 10

Esonero del contributo

Il beneficio che gli immobili di proprietà del soggetto interessato, ricadenti nel comprensorio consortile, ricava dalle opere di bonifica è elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio della ripartizione dei relativi oneri per la manutenzione delle opere stesse. Si tratta, ai sensi dell'art. 10 del R. D. 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 860 del C.C., di tributo di natura pubblicistica, che non costituisce il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma rappresenta una forma di finanziamento di servizio pubblico, attraverso l'imposizione per legge dei relativi costi sull'area sociale che, nel suo insieme, ricava un beneficio e ciò senza che debba sussistere una esatta corrispondenza costi benefici sul piano individuale, cioè di ogni singolo bene ricompreso nell'area sociale.

L'esonero dal contributo può avvenire in caso di insussistenza del beneficio accertato d'ufficio o su istanza dell'interessato, debitamente verificato.

L'esclusione dal contributo avrà effetto, sulla banca dati del catasto consortile, dall'anno successivo a quello di accertamento dell'insussistenza del beneficio, con eventuale effetto retroattivo.

Art. 11

Interessi

In caso di riscossione rateizzata o coattiva il Consorzio applica un tasso di interesse sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale di interesse vigente, come determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali, decorrente dalla scadenza delle rate o degli eventuali solleciti e atti di messa in mora regolarmente notificati.

Art. 12
Disposizioni Integrative e Attuative

L'adeguamento del presente Regolamento è di competenza della Deputazione Amministrativa, mentre la relativa approvazione resta nelle attribuzioni del Consiglio dei Delegati.

Art. 13
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla riscossione delle entrate relative all'annualità 2017 e successive.



3° SETTORE

CATASTO - CONCESSIONI - PATRIMONIO IMMOBILIARE